

**Spett.**  
**GIUNTA REGIONALE DEL VENETO**  
**Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901**  
**30123 VENEZIA**

**OGGETTO: Piano di area Valle del Biois e Valle di Garès. Osservazioni.**

In merito al Piano di area Valle del Biois e Valle di Garès, questo Comitato segnala le seguenti osservazioni.

In via generale si ritengono condivisibili le finalità di fondo del Piano, soprattutto nella parte in cui esso mira a operare una ricognizione delle emergenze da salvaguardare e valorizzare, senza peraltro prevedere la realizzazione di infrastrutture o comunque di interventi di rilevante impatto ambientale. Tuttavia, benché secondo le stesse dichiarazioni programmatiche ( cfr. *Relazione, pag. 7* ) nel piano debbano prevalere “ programmi, progetti e procedure operative “, di fatto la gran parte delle decisioni in materia di modalità attuative viene rinviata ad una fase successiva, facendone carico ai Comuni. E’ invece nostra opinione che il Piano di area, anche grazie alla procedura di elaborazione partecipativa che lo contraddistingue e che consente quindi di coinvolgere tutti i soggetti interessati, debba approfondire e rendere meno astratti i propri contenuti, sotto forma di norme e direttive meno generiche.

Fatta questa premessa, di seguito si formulano alcune osservazioni a carattere puntuale.

**Norme di attuazione.**

**Articolo 5 ( Ambiti ed elementi a rischio idrogeologico e soggetti a fenomeni naturali ) – Prescrizioni e vincoli.**

- a) Si fa presente che la normativa in materia di gestione e manutenzione dei sentieri alpini è attualmente contenuta nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ( cfr. in particolare gli articoli 111 e seguenti ), che ha abrogato la legge regionale n. 52/1986.

**Articolo 9 – ( Torbiere – Zone umide ) - Prescrizioni e vincoli.**

Alla lettera d) si propone di eliminare le eccezioni al divieto di transito e di stanziamento dei mezzi motorizzati o, al massimo, di limitarle al solo caso delle attività agroforestali.

## **Articolo 11 ( Aree di rilevante interesse paesistico-ambientale ) – Direttive.**

Per quanto attiene alle insegne e ai cartelli indicatori lungo i sentieri ( lettera d ) , si ricorda che esiste già una disciplina stabilita, ai sensi dell'articolo 113 della legge regionale n. 33/2002, dalla Commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna. E' dunque opportuno che i Comuni si attengano ad essa onde evitare possibili confusioni o eccessi.

## **Articolo 11 – Prescrizioni e vincoli.**

Al penultimo comma si raccomanda di eliminare l'inciso “*di norma*”, per ragioni di tecnica legislativa. Il comma in questione potrebbe essere così riformulato: “*E' vietata l'installazione di manufatti e infrastrutture aeree per la distribuzione di energia elettrica e per le telecomunicazioni. Le stesse, ove necessarie, dovranno essere interrato*”.

## **Articolo 14 ( Fabbricati e manufatti testimoniali di interesse storico ).**

Per quanto riguarda le malghe, i toponimi corretti dovrebbero essere *Valès* ( alta e bassa ) e non Valles.

## **Articolo 14 – Prescrizioni e vincoli.**

Al quarto e al nono comma, a proposito dei sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, va inserita una direttiva che subordini le misure a favore degli impianti fotovoltaici e idroelettrici all'esito di uno studio di impatto.

Per quanto riguarda la prevista realizzazione di “punti rifugio” per l'escursionismo in ogni malga ( decimo comma ) , si esprime una contrarietà in via generale, dato che la zona appare, al momento, già dotata in misura più che sufficiente di punti d'appoggio per l'escursionismo e l'alpinismo.

## **Articolo 18 ( Sistema relazionale )**

Per quanto attiene alla individuazione di Falcade, Canale d'Agordo e Avoscàn quali sedi di altrettanti eliporti, si è dell'avviso che se ne debba preventivamente accertare la necessità esclusivamente per ragioni di soccorso, sicurezza e lavoro in quota, escluso l'utilizzo per attività turistiche e sciistiche. Al riguardo si fa presente che le vicine Province autonome di Trento e Bolzano hanno già da alcuni anni vietato l'utilizzo dell'elicottero per eliski ed altre attività analoghe e che una legislazione analoga sarebbe assai auspicabile anche nel territorio del Veneto.

Tra i percorsi storici testimoniali, si suggerisce di correggere il toponimo di Valles in *Valès*.

Per tutti i percorsi e i sentieri indicati, si raccomanda comunque di prevedere il necessario coordinamento con quanto previsto, soprattutto in tema di segnaletica e manutenzione, per i sentieri alpini ai sensi degli articoli 111 e seguenti della già citata legge regionale n. 33/2002. Ciò allo scopo di assicurare uniformità di segnaletica e di gestione.

## **Articolo 22 ( Sistema delle identità dei luoghi )**

Il toponimo “Cima S.Pellegrino” va corretto in *Passo di San Pellegrino*.

## **Articolo 25 ( Mezzi motorizzati )**

Non si condivide quanto previsto dal terzo comma dell'articolo. Si suggerisce,semmai, di individuare un numero limitato di strade da destinare all'escursionismo invernale e di cui può essere assicurata la battitura, lasciando invece priva di battitura la generalità degli altri percorsi.

## **Relazione di valutazione di incidenza.**

Per quanto riguarda il Piano di gestione dei SIC ( pag. 60 della relazione ), si riterrebbe opportuno che in questa sede si individuassero già i soggetti attuatori (ad esempio: Provincia? Comunità Montana?), senza rinviare a successivi atti. Si ribadisce, in proposito, quanto già osservato in premessa.

Con distinti saluti.

Club Alpino Italiano  
Il Presidente Regionale del Veneto  
*Giuseppe Cappelletto*